




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0003274 - 15/03/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 14 MAR. 2011

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Locri**  
**Via G. Matteotti, 356**  
**89044 LOCRI**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 80/2011\_Tirocinio*

Con il quesito formulato in data 17 febbraio 2011 si domanda:

1. se un *dominus* senza partita IVA può avere un tirocinante;
2. come si deve comportare l'Ordine nel caso in cui accerti che il tirocinio attestato come validamente compiuto è stato svolto presso *dominus* privo della partita IVA.

Quanto al primo quesito, si osserva che la mancanza di partita IVA non è di per sé elemento ostativo ad accogliere un tirocinante.

L'ordinamento professionale, infatti, richiede solamente che il tirocinio sia svolto "presso un professionista iscritto nell'albo da almeno 5 anni" (art. 42, comma 1, D.lgs. 139/2005)<sup>1</sup>. Ora, ben può verificarsi che vi siano professionisti iscritti nell'albo senza partita IVA ma che comunque esercitano attività professionale. Si pensi, ad esempio, ad un professionista dipendente di una società di revisione che all'interno della stessa eserciti l'attività professionale ed al quale sia consentito dal datore di lavoro avere un tirocinante. In questo caso non sorgono difficoltà di sorta se, chiaramente, il *dominus* è in grado di garantire al tirocinante la possibilità di svolgere la pratica per almeno 20 ore settimanali, così come richiesto dal regolamento del tirocinio.

Altra questione è se risulti che il professionista iscritto all'albo senza partita IVA non eserciti attività professionale come dipendente ma attività "libera" e occasionale; in questo caso, verosimilmente, il professionista non sarà in grado di assicurare al tirocinante la possibilità di formarsi per almeno 20 ore settimanali, così come richiesto dal regolamento del tirocinio (si ricorda, a tal proposito, che il *dominus* ha l'obbligo di attestare gli orari di apertura dello studio e di frequentazione dello stesso da parte del tirocinante e che tale attestazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento sul tirocinio, deve essere allegata alla domanda di iscrizione nel registro).

<sup>1</sup> Coerentemente con la disposizione ordinamentale, il regolamento del tirocinio prevede che "il tirocinio professionale è svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine. ...". (articolo 1, comma 5, D.M. 7 agosto 2009, n. 143).

Ciò chiarito e passando all'esame del quesito n. 2, nel caso emerga che il tirocinio - attestato come validamente compiuto con il rilascio del relativo certificato - sia stato svolto in violazione delle regole prescritte dal regolamento del tirocinio, il Consiglio dell'Ordine potrebbe in linea teorica procedere all'annullamento d'ufficio della delibera di compiuto tirocinio.

La legittimità dell'esercizio del potere di autotutela deve essere comunque vagliata alla luce dei principi fissati dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 141), ed, in particolare, dall'articolo 21-*nonies* il quale prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo possa essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, solo entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, facendo, inoltre, salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile. La locuzione utilizzata dal legislatore chiarisce che l'esercizio del potere di autotutela rientra nella sfera discrezionale dell'amministrazione, al cui ponderato apprezzamento è affidato; in altri termini, l'annullamento del provvedimento illegittimo è un provvedimento discrezionale che può essere disposto solo quando sussistano ragioni di pubblico interesse all'eliminazione del provvedimento illegittimo (*cf. per tutti e da ultimo, Cons. St., sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4812, e 20 maggio 2009, n. 3091*); esso "salvi casi eccezionali, non si configura, cioè, come un atto dovuto e, ove incida su posizioni giuridiche soggettive consolidate, è sempre dipendente dalla valutazione dei presupposti costituiti, oltre che dalla illegittimità dell'atto da annullare, anche dall'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla nuova modifica dell'assetto di interessi, nonché dall'approfondita valutazione degli interessi contrapposti, sia pubblici che privati, coinvolti dall'atto da annullare e dalla nuova situazione giuridica che scaturirebbe dall'annullamento" (in questo senso T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 14 gennaio 2010, n. 20).

Ciò posto, qualora dovessero emergere casi di tirocinio, concluso e attestato da codesto Consiglio, che però risulti effettuato in contrasto con la normativa vigente, ciascuna situazione dovrà essere valutata molto prudentemente alla luce dei criteri sopra enunciati tenendo presente i vari interessi coinvolti ed il pregiudizio che potrebbe derivarne<sup>2</sup>.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione



---

<sup>2</sup> Si pensi, ad esempio, al caso di un tirocinante che in forza del rilascio del certificato di compiuto tirocinio abbia sostenuto e superato l'esame di Stato.